



COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

PROVINCIA DI NOVARA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 13 del 16/12/2023

Parere sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette – anno 2023

La sottoscritta **Bombina Sisca**, Revisore dei Conti del **Comune di Agrate Conturbia**, ricevuto il **15/12/2023** la **proposta di deliberazione Consiglio Comunale 23 del 06/12/2023** relativa alla revisione periodica delle partecipazioni, rispetto alle società direttamente e indirettamente partecipate al **31 dicembre 2022**, corredata dai relativi allegati tecnici, che fanno parte integrale e sostanziale del presente verbale:

VISTO

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico, il quale prevede che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;
- che ai sensi del già menzionato T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
 - che con la precedente deliberazione del **Consiglio Comunale n. 27 in data 27.12.2022** è stata approvata la **revisione straordinaria** delle partecipazioni e la ricognizione, come previsto dall'art.24 del D.L.gs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune quale provvedimento di razionalizzazione "periodica" del **2021**, ed approvato il seguente elenco delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, soggette alla su citata revisione straordinaria:
 1. **Acqua Novara VCO S.p.A.** – Via Triggiani n. 9 – NOVARA – quota di partecipazione posseduta direttamente nella Società 0,2424 %;
 2. **ASMEL Consortile S.c.a.r.l.** – Via Carlo Cattaneo 9 – Gallarate (VA) – quota di partecipazione diretta nella società 0,039%
 3. **Medio Novarese Ambiente S.p.a.** - Viale Kennedy 87, 28021 Borgomanero (NO) – partecipazione indiretta detenuta da Consorzio Area Vasta Medio Novarese – Corso Sempione 27, 28021 Borgomanero (NO)
 4. **Consorzio Area Vasta Medio Novarese** – Corso Sempione 27, 28021 Borgomanero (NO) – quota di partecipazione diretta nella società 0,98%
 - che alla data della rilevazione risultano le seguenti partecipate:
 1. **Dirette:** Acqua Novara VCO Spa, ASMEL Consortile S.c.a.r.l., Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Borgomanero, Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, Istituto Storico Resistenza Novara "Piero Fornara", Consorzio Area Vasta Medio Novarese;
 2. **Indirette:** Medio Novarese Ambiente S.p.a.

DATO ATTO

- che l'art. 26 del TUSP, al comma 5 prevede che: "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alla società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30.6.2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'art. 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, ed ha altresì concluso tale procedimento nei tempi previsti dalla citata norma.

CONSIDERATO

- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

PRESO ATTO

della **volontà dell'Ente di confermare**, sulla scorta di una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, **la situazione esistente**, rilevando che non sussistono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 20, dai quali emerga la necessità di attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTI

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile Amministrativo e Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Esprime parere favorevole sulla revisione delle partecipazioni pubbliche del Comune di Agrate Conturbia al 31/12/2022.

Il revisore raccomanda inoltre di:

- **Trasmettere** la deliberazione a tutte le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune.
- **Comunicare** alla Struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, l'esito della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 21 del Decreto correttivo.
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall'articolo 21 del decreto correttivo.

Torino, lì 16/12/2023

L'ORGANO DI REVISIONE

IL REVISORE UNICO
SISCA Bombina

